

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E AZIENDA
CONSORTILE SO.LE PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI
(EDM) 2018/2020**

Nr. Progr. **4**

Data **23/01/2018**

Seduta NR. **1**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 23/01/2018 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 23/01/2018 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	S	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	S
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 17</i>			<i>Totale Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E AZIENDA CONSORTILE SO.LE
PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (EDM) 2018/2020**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 9.12.2014, con atto n. 52.425 rep. n. 5415 è stata costituita tra i Comuni dell'ambito territoriale del legnanese l'Azienda Speciale Consortile "So.Le." per la gestione associata dei servizi sociali;

- il Comune di Busto Garolfo ha aderito alla predetta Azienda con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.10.2014, che ha approvato lo schema di statuto e la documentazione di corredo della costituenda azienda, nella quale lo specifico Piano di avviamento della gestione aziendale prevedeva, tra l'altro, il Servizio educativa domiciliare minori;

- con deliberazione consiliare n. 53 del 20.12.2016 è stato affidato in via sperimentale il servizio educativa domiciliare minori (EDM) ad Azienda So.Le, ed approvato il relativo contratto di servizio;

Visto il Piano economico di gestione 2018/2020 agli atti, esaminato nella seduta del 8.11.2017 dall'Assemblea Consortile di Azienda So.Le e ed in via di approvazione dagli organi competenti a seguito di modifiche richieste, in cui si conferma da parte dei Comuni interessati di dare continuità al servizio EDM con la gestione associata di Azienda So.Le, considerati i buoni risultati del periodo sperimentale;

Visto il testo del contratto sopracitato, in cui viene indicato il costo orario pari ad € 23,00 IVA esente;

Visto l'art.90 del Dpr n.902/1986 ai sensi del quale l'assemblea consortile approva gli atti che in caso di singolo Comune sono deliberati dal consiglio comunale;

Ritenuto di confermare la deliberazione dell'Assemblea Consortile dell'Azienda So.Le volta a dare continuità alla gestione del servizio EDM, considerato che la gestione aziendale è garanzia di continuità nella presa in carico professionale dei minori e delle loro famiglie in situazioni familiari con difficoltà socio educative complesse, in taluni casi anche con l'intervento dell'Autorità giudiziaria. Tale valore si esprime anche attraverso l'équipe multiprofessionale stabile, formata e con competenze specialistiche, che effettua la presa in carico dei progetti educativi e ne monitora il buon andamento;

Considerata la possibilità di porre a carico del bilancio comunale, per il servizio di EDM, la cifra annua di € 30.000,00 IVA esente, come già comunicato con nota prot. n. 19930 del 29.09.2017 trasmessa via pec ad Azienda So.Le, a seguito di analisi del budget proposto nel piano Economico di gestione 2018/2020 in merito al fabbisogno complessivo del servizio;

Visto il DM n. 29.11.2017 che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018 al 28.02.2018;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali

in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Richiamato l'art. 183 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ai sensi degli artt.42 e 114 del d.lgs nr. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, art 147 bis comma 1 e di cui all'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 267/2000 riportati in allegato.

Visto il parere espresso dalla Commissione socio-culturale nella seduta del 16.01.2018;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di confermare l'affidamento del servizio EDM ad Azienda So.Le, approvando per i motivi indicati in premessa, il contratto di servizio con l'Azienda speciale consortile So.Le. avente ad oggetto la gestione del servizio educativa domiciliare minori alle condizioni, termini e durata riportati nell'allegato testo del contratto e relativo costo orario;
2. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 comma 6 e dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, correlati alle motivazioni esposte in premessa e che si richiamano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativamente al bilancio di previsione del 2018, la spesa di € 30.000,00 Iva esente, al Capitolo 10454/283, Codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.04.03.02.001, della Missione 12 programma 5 a favore di Azienda So.Le, e di impegnare per gli anni successivi la spesa indicativa di € 30.000,00, al medesimo capitolo sopra individuato, relativamente ai bilanci degli anni dal 2019 al 2020;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'articolo 134 – 4° comma – del T.U. 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 23/01/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 23/01/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera 4 del 23/01/2018

OGGETTO

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E AZIENDA CONSORTILE SO.LE
PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (EDM) 2018/2020**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 17/01/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
PAOLA BOTTAZZI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 17/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

COMUNE DI _____

E

AZIENDA CONSORTILE SO.LE.

**PER IL SERVIZIO
EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI**

Periodo: 1/1/2018 – 31/12/2020

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

ART. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 4 – COSTI DEL SERVIZIO E VOLUMI DI ATTIVITA'

ART. 5 – CONTRIBUTI REGIONALI

ART. 6 – INTEGRAZIONI FINANZIARIE DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI

ART. 7 – SISTEMA INFORMATIVO DEL SERVIZIO

ART. 8 – GESTIONE DEL BUDGET

ART. 9 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

ART. 10 – TARIFFE ALL'UTENZA E CASISTICHE PARTICOLARI

ART. 11 - RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI

ART. 12 – OBBLIGHI DELLE PARTI

ART. 13 – RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

ART. 14 – CONTROVERSIE

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 17 – REGIME FISCALE

CONTRATTO DI SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (E.D.M.)

L'anno _____ (_____) addì _____ (_____) del mese di _____, fra il **Comune di _____**, (C.F./P.I. _____), rappresentato dal Dirigente/Responsabile di Servizio _____, che interviene in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta

e

l'**Azienda Speciale Consortile "SO.LE."**, avente sede legale in LEGNANO, Piazza San Magno, 9 – C.F. 92049320150 e P.Iva 08868510960 - che di seguito sarà chiamata Azienda - qui rappresentata dal rappresentante legale Sig. _____, che interviene nell'interesse dell'Azienda;

PREMESSO CHE:

L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SO.LE." (per brevità di seguito denominata AZIENDA) – è stata costituita in data 9 DICEMBRE 2014 con atto n.52.425 rep.e n. 5415 di raccolta presso lo Studio notarile Zambon via Nino Bixio, 7 in Legnano ed il Comune in atto ne partecipa con una propria quota;

L'AZIENDA si configura come ente strumentale degli enti locali aderenti, tra i quali figura il Comune in atto, ed è munita di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dai Consigli Comunali dei Comuni consorziati;

Il presente contratto di servizio ha la funzione di disciplinare i rapporti tra il Comune indicato in atto e L'AZIENDA in relazione alla gestione dei servizi affidati e ai rapporti finanziari tra le parti, in conformità a quanto previsto dallo statuto e dal programma operativo approvati dall'Assemblea consortile;

PRESO ATTO dei seguenti riferimenti normativi:

- **DPR 616/77** in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;
- **D. Lgs. 112/98**, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della Legge 57/97;
- **L. 328/2000**, art. 6, che prevede che i Comuni, adottando il Piano di Zona, determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi ad essi attribuiti;
- **D.L.vo 267/2000 (TUEL)**, che definisce la forma associativa dell'azienda consortile istituita ai sensi dell'art. 114;
- **D.P.C.M. 14 febbraio 2001** "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- **Legge Regionale 3/2008**, art. 13, che individua nei Comuni singoli o associati i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale i quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di governo della rete di interventi e servizi alla persona;
- **D.C.R. 88/2010** di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014;
- **D.G.R. 2505/2011** recante le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012/2014;
- **D.C.R. 78/2013** recante il programma regionale di sviluppo della X Legislatura che prevede il riordino del Welfare regionale;
- **D.G.R. n. 116/2013** recante le determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e delle fragilità;
- **DGR 974/2013** recante le determinazioni per la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013;
- **Circolare regionale n. 1/2014** recante le indicazioni attuative della DGR 856/2013 "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili, in attuazione della DGR 116", e della DGR 740/2013 "Approvazione del programma operativo regionale in materia di gravi e gravissime disabilità di cui al Fondo Nazionale per la Non autosufficienza 2013";
- **D.G.R. n. 2941/2015**, recante le Linee Guida per la formazione dei Piani di Zona 2015/2017

ATTESO

- che in data 9 dicembre 2014 gli 11 Comuni dell'Ambito territoriale legnanese, con l'eccezione del Comune di Nerviano, hanno costituito una azienda speciale per la gestione associata dei servizi socio assistenziali, la cui attività è finalizzata alla promozione dei servizi sociali in forma consortile, alla razionalizzazione gestionale e alla riduzione dei costi operativi;
- che il Piano Programma dell'Azienda, approvato dalle amministrazioni aderenti al progetto, ha previsto il trasferimento all'azienda della gestione del SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (anche denominato nel seguito E.D.M.), gestito precedentemente dai singoli Comuni con eterogenee modalità;
- che il Comune, con proprio atto, ha deliberato il trasferimento all'Azienda della gestione del Servizio;
- che, come previsto dal TUEL 267/2000, per ciascun servizio o prestazione si procede alla predisposizione tra azienda e Comuni di appositi specifici contratti di servizio allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;
- che le norme vigenti in relazione ai servizi in oggetto consentono agli enti locali l'affidamento cosiddetto "in house" dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;

CONSIDERATO INOLTRE

- che il Comune in atto ha aderito al PROGETTO DI GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE e che il PROGETTO prevede:
 - ✓ la costituzione di un'apposita EQUIPE AZIENDALE MULTIPROFESSIONALE, composta da Assistente Sociale e Pedagogisti con funzioni di direzione tecnica e coordinamento del servizio, nonché di controllo sulla qualità, coadiuvati da personale amministrativo con compiti di gestione del SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE, basato sulla tecnologia informatica distribuita presso i Comuni associati in modalità web, secondo le caratteristiche tecnologiche tipiche delle soluzioni operative nel tempo adottate;
 - ✓ l'eventuale subentro dell'Azienda nei contratti di appalto in essere del Comune, con facoltà da parte dell'Azienda di procedere a eventuale proroga per il periodo necessario alla riorganizzazione del Servizio;
 - ✓ l'accreditamento degli Enti gestori che presentino i requisiti previsti dalla normativa e dall'apposito bando pubblicato dall'Azienda;

DATO ATTO

- che l'ASC SO.LE. ha istituito un'apposita Unità d'Offerta professionale dedicata alla gestione dell'E.D.M., presidiata da un'Equipe Multiprofessionale dedicata, che garantisce la direzione e il coordinamento del servizio, la vigilanza sugli accreditati, il controllo esecutivo e di merito, il controllo della qualità e della soddisfazione degli utenti, nonché la gestione amministrativa del servizio anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche distribuite;
- che – laddove sussistano preesistenti contratti di fornitura di prestazioni assistenziali dirette all'utenza intestati ai Comuni - l'azienda ha facoltà di concordare col Comune il subentro in suddetti contratti, onde consentire il riallineamento delle scadenze e la riorganizzazione su base unitaria del servizio;
- che l'ASC SO.LE. ha facoltà di procedere a riorganizzare il servizio individuando le forme tecniche ritenute idonee ad ottimizzare il rapporto tra qualità e costo del servizio, potendo utilizzare le forme gestionali più convenienti nel tempo, siano esse quelle dell'accreditamento degli enti gestori, della gestione in economia o dell'appalto d'ambito o eventuali altre forme che si ritenessero indicate per raggiungere i migliori livelli qualitativi e la massima efficienza operativa del servizio;

CONSIDERATO ANCHE

- che il Comune in atto aderisce alla proposta dell'Azienda di partecipare alla GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI;

- che il Comune in atto ha facoltà di cedere all'Azienda gli eventuali contratti di fornitura precedentemente in essere e relativi alle medesime attività, affinché l'Azienda potesse dare continuità all'erogazione delle prestazioni e nel contempo attuare le riorganizzazioni stabilite;
- che il suddetto progetto di gestione associata avrà durata triennale e sarà rinnovabile al termine del triennio per un periodo di pari durata;

DATO ATTO INFINE

- che i Comuni associati – per finanziare il funzionamento del sistema – provvedono a trasferire all'azienda le risorse necessarie al pagamento delle prestazioni dirette all'utenza e a affidarle la gestione diretta di tutti i fondi d'ambito assegnati dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito al Servizio di Educativa Domiciliare Minori;
- che – laddove previsto da specifici accordi – i Comuni possono concedere il distacco temporaneo di proprio personale da applicare all'attuazione della sperimentazione, ovvero proporre il comando di proprio personale;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l'affidamento all'Azienda So.Le del Servizio di EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (E.D.M.). L'affidamento avviene con le modalità definite negli articoli seguenti e dalle LINEE GUIDA DEL SERVIZIO approvate dalla Commissione Tecnica Intercomunale a tale scopo istituita dall'Azienda.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre 2020, con facoltà di proroga triennale.

ART. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La gestione del servizio avviene secondo le modalità organizzative definite dalle LINEE GUIDA E.D.M. di cui all'art. 1. In via di principio la conduzione avviene con le modalità che l'Azienda e il Comune ritengono più rispondenti agli obiettivi di supporto educativo e di monitoraggio delle situazioni di fragilità del minore e della sua famiglia, in quanto coerenti con gli obiettivi economici e di sostenibilità del servizio.

il Comune indica all'Azienda un proprio responsabile che provvede a segnalare al referente aziendale il numero dei minori presi in carico e il monte ore effettivo per ogni progetto individuale, così da favorire un ordinato svolgimento delle attività educative nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti dal presente contratto.

La Commissione Intercomunale E.D.M. concorre ad approvare, nel contesto delle LINEE GUIDA del servizio, le caratteristiche di funzionamento del medesimo, quali: le condizioni soggettive ed i requisiti di accesso alle prestazioni, gli standard, la tipologia e le caratteristiche delle prestazioni, la logistica e l'organizzazione del servizio. Le suddette LINEE GUIDA hanno lo scopo di sancire gli strumenti di organizzazione e di gestione secondo modalità che ottimizzino e omogeneizzino l'offerta di EDM presente nel territorio dell'ambito.

ART. 4 – COSTI DEL SERVIZIO E VOLUMI DI ATTIVITA'

I Comuni associati assicurano all'Azienda la copertura dei costi di produzione diretti e indiretti del servizio, così che l'Azienda possa conseguire il pareggio di bilancio. Il costo orario convenzionale omnicomprensivo del servizio è stabilito nel PREVENTIVO DI SERVIZIO ANNUALE, che riporta anche le ore annue convenzionali a contratto e il corrispondente budget annuale stanziato dal Comune. Tale budget costituisce un impegno all'acquisto, con la clausola esplicita del quinto d'obbligo. Il costo orario omnicomprensivo del servizio è indicato nel tariffario in calce al contratto. E' previsto l'adeguamento ISTAT annuale.

ART. 5 – CONTRIBUTI REGIONALI (FONDO SOCIALE REGIONALE)

I contributi erogati dalla Regione a valere sul Fondo Sociale Regionale (Ex Circolare 4) a sostegno parziale dei costi sostenuti dall'ente titolare della funzione competono al Comune. L'Ufficio di Programmazione Zonale del Piano di Zona provvede annualmente – su indicazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito - ad erogare il contributo spettante a ciascun Comune, sulla base dei criteri di riparto stabiliti dall'Assemblea distrettuale. I Comuni iscrivono tale contributo tra le entrate del loro bilancio. L'Azienda non ha competenze di alcun genere nello svolgimento di tali funzioni.

ART. 6 – INTEGRAZIONI FINANZIARIE DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)

L'Ufficio di Programmazione Zonale – su indicazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale – attribuisce annualmente all'Azienda i fondi derivanti da assegnazioni vincolate all'integrazione e al potenziamento del servizio, in quote distinte per ciascun Comune, a valere sul FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.). Per i Comuni che non aderiscono alla gestione associata del servizio, l'Azienda assicura la sola gestione amministrativa dei fondi in questione, che non vengono trasferiti ai Comuni ma gestiti direttamente dall'Azienda, nel rispetto dei vincoli di destinazione definiti dall'Assemblea distrettuale.

Per i Comuni in gestione associata i fondi provenienti dal F.N.P.S. integrano le quote stanziare dai singoli Comuni e concorrono a finanziare un'unica Unità d'offerta. Per i Comuni in gestione associata, l'Azienda – oltre al controllo amministrativo – assicura la presa in carico tecnica dell'utenza.

ART. 7 – SISTEMA INFORMATIVO DEL SERVIZIO

L'Azienda individua in autonomia il Sistema Informatizzato di gestione del Servizio. L'Azienda e i Comuni sono impegnati ad utilizzare gli STRUMENTI ISTRUTTORI e di PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO dell'assistenza che l'Azienda metterà a disposizione per la gestione del sistema informativo.

L'utilizzo da parte dei Comuni delle tecnologie messe a disposizione dall'Azienda costituisce condizione essenziale per il funzionamento operativo del Servizio.

ART. 8 – GESTIONE DEL BUDGET

L'Azienda è autorizzata a sostenere i costi derivanti dal presente contratto solo ed esclusivamente nei limiti del budget impegnato dal Comune ed indicato nell'allegato PREVENTIVO ECONOMICO DI SERVIZIO. Spese eccedenti il budget potranno essere sostenute dall'Azienda nel caso in cui il Comune le autorizzasse con idoneo atto di impegno.

ART. 9 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

L'Azienda fattura mensilmente le prestazioni erogate, corredando la fattura medesima con idonea rendicontazione delle prestazioni erogate. Il Comune corrisponde il pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 10 – TARIFFE ALL'UTENZA E CASISTICHE PARTICOLARI (Minori con genitori residenti in Comuni diversi)

Per i servizi e le prestazioni di cui al presente contratto la tariffazione consegue ai rispettivi regolamenti comunali.

Nel caso di minori con genitori residenti in Comuni diversi, la quota di costo relativa alle competenze degli Enti è da intendersi dovuta per metà da ciascuno dei Comuni di residenza del singolo genitore.

ART. 11 - RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI

L'Azienda è tenuta a rendicontazione periodica rispetto alle attività svolte, in termini di statistiche di produzione e di consumi. In particolare, l'Azienda è tenuta a comunicare al Comune con la massima tempestività eventuali inattese variazioni nei programmi, qualora avessero rilievo per il Comune stesso.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli sul risultato delle prestazioni erogate, anche attraverso strumenti volti a rilevare la qualità dei servizi e il loro gradimento da parte degli utenti.

ART. 12 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Comune concorre a garantire il buon funzionamento dell'Azienda mediante:

- ✓ la collaborazione dei Servizi Comunali, con l'apporto della competenza professionale necessaria a garantire gli interventi di spettanza comunale;
- ✓ la tempestiva trasmissione degli atti, relazioni e segnalazioni ai servizi di riferimento;
- ✓ il puntuale svolgimento degli adempimenti burocratici e amministrativi che ricadano nella sua competenza e titolarità, connessi al recepimento degli atti dell'Azienda;
- ✓ la facilitazione dell'accesso dei cittadini ai servizi affidati all'Azienda;
- ✓ la puntuale liquidazione dei contributi dovuti all'Azienda ai sensi del presente contratto.

L'Azienda è tenuta ad erogare le prestazioni convenute a favore della cittadinanza residente inviata dal Comune e ad assicurare l'esercizio delle proprie competenze secondo i regolamenti di servizio e le migliori prassi professionali. È tenuta altresì a ricercare il miglior coordinamento con i servizi sociali del Comune. Infine – oltre agli obblighi ordinari di diligenza e trasparenza in materia di rendicontazione contabile e statistica circa i servizi erogati - l'Azienda è tenuta all'obbligo di informativa in ordine ai fatti gestionali e alle scelte organizzative che abbiano riflessi sull'organizzazione delle attività del Comune.

ART. 13 – RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

L'Azienda ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di risarcimento di danni da parte di terzi riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere a seguito dell'applicazione del presente contratto verranno risolte con le modalità previste dallo Statuto dell'Azienda.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il contratto verrà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., l'azienda informa che i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata. I dati personali saranno utilizzati per l'adempimento di obblighi contrattuali e di legge.

ART. 17 – REGIME FISCALE

Le prestazioni all'utenza sono qualificate come corrispettivi esenti IVA ex art. 10, comma 27 ter.

Il Rappresentante legale del Comune

Il rappresentante legale dell'azienda

Tariffario E.D.M. ex art. 4 – Anno 2018

Prestazioni educative al domicilio

SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (E.D.M.)

PRESTAZIONE – TARIFFA ORARIA	<u>PREZZO (IMP.)</u>
TARIFFA ATTIVITA' EDUCATIVA (giorni non festivi dalle 07:00 alle 21:00)	€ 23,00

Nota 1: la fatturazione minima è per 30 minuti

Nota 2: accessi di durata superiore a 30 minuti sono fatturati al prezzo del minuto effettivo

Nota 3: il presente catalogo potrà essere integrato nel corso della sperimentazione, con l'indicazione di prezzi specifici per prestazioni aggiuntive